

# AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA

## **STATUTO**

Ex d.lgs.vo 175/16 e s.m.i

Assemblea dei Soci del 07 luglio 2020

## **ART.1**

### **DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi dell'art. 2325 cod. civ. e seguenti una Società per Azioni con la denominazione

**"Auxilium Vitae - Volterra - S.p.A."**

La predetta Società è costituita con la partecipazione dell'Azienda U.S.L. Toscana Nordovest (di qui innanzi USL Toscana Nord Ovest), dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, dei Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo Val di Cecina, dell'Unione Montana dell'Alta Val di Cecina, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra e dell'ICS Maugeri (Istituti Clinici Scientifici Maugeri - Società benefit) ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. n. 502/1992, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 994 del 7 settembre 1998.

Alla società potranno partecipare Aziende pubbliche, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni, Onlus e IRCS, nonché imprenditori privati organizzati anche in forma societaria operanti nel settore socio sanitario e della ricerca scientifica fermo restando la partecipazione maggioritaria della parte pubblica e la individuazione di eventuali, ulteriori partners privati con modalità di evidenza pubblica, nonché le altre condizioni di cui al presente Statuto.

## **ART. 2**

### **OGGETTO**

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, anche di natura economica, attinenti alla sanità, quali:

- la gestione diretta dei servizi riabilitativi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, dai Piani Sanitari Regionali o autorizzati dai competenti organi sanitari;
- la gestione diretta dei servizi sanitari in genere, anche in regime di libero mercato, autorizzati dai competenti organi sanitari, ancorché non previsti dal servizio sanitario nazionale o dai piani sanitari regionali;
- la realizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario, di un Centro di riabilitazione multispecialistico nel presidio ospedaliero di Volterra;
- la sperimentazione, la ricerca e la formazione nell'ambito medico, riabilitativo e farmaceutico.

La Società ha ad oggetto altresì, quale attività accessoria, la realizzazione e la gestione - diretta o indiretta - di strutture ricettive interne al o nei pressi del complesso multispecialistico del presidio ospedaliero di Volterra. Tali strutture ricettive possono rivolgersi al mercato esclusivamente per finalità di massima produzione e sostegno economico alle attività principali.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'Organo amministrativo,

se del caso previa l'autorizzazione dell'Assemblea di cui agli articoli seguenti, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di avalli, fideiussioni e ipoteche.

Potrà altresì instaurare rapporti di collaborazione con Consorzi ai fini particolarmente della realizzazione e gestione del suddetto Centro di Riabilitazione multi specialistico nel P.O. di Volterra e aderire a Fondazioni strettamente correlate all'attività principale.

Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

### **ART. 3**

#### **SEDE**

La Società ha sede in Volterra all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

### **ART. 4**

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci per ciò che concerne i loro rapporti con la Società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante presso il registro delle imprese.

### **ART. 5**

#### **DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria o per le altre ragioni previste dal presente Statuto.

#### **ART. 6**

#### **CAPITALE**

Il capitale sociale è di Euro 3.406.157,94 (tremilioniquattrocentoseimilacentocinquantesette virgola novantaquattro) suddiviso in n. 590.322 (cinquecentonovantamila-trecentiventidue) azioni del valore nominale di Euro 5,77 (cinque virgola settantesette) ciascuna.

Al fine di mantenere la partecipazione pubblica maggioritaria di almeno il 51% dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest saranno considerati assolutamente inefficaci nei confronti della Società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove quote che comportino una modifica di tale percentuale minima.

Qualora per una qualsiasi ragione, salva l'alienazione dell'intera partecipazione da parte della stessa Azienda, venga meno la partecipazione maggioritaria nella misura del 51 % della USL Toscana Nord Ovest, la Società si scioglierà a norma dell'articolo 2484, comma 1, n. 7, del Codice Civile; gli effetti dello scioglimento, in questo caso, si determineranno dalla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui l'Organo Amministrativo accerta il venir meno della partecipazione prevalente.

La comproprietà di azioni è regolata dall'art. 2347 C.C.

Il capitale potrà essere aumentato, nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quanto prescritto ai punti precedenti del presente articolo, anche mediante conferimenti in natura fatti salvi i divieti eventualmente vigenti in materia per le pubbliche amministrazioni partecipanti.

#### **ART. 7**

##### **OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI SOCI**

La Società ha facoltà di emettere obbligazioni ordinarie ai sensi di legge.

Per i fabbisogni finanziari della Società i soci diversi da quelli pubblici potranno provvedere, sulla base di quanto consentito dalla normativa in vigore, ad effettuare prestiti di denaro, in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Tali prestiti non potranno essere produttivi di interessi.

#### **ART. 8**

##### **CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI**

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le modalità di cui appresso.

In presenza di soci aventi forma societaria, l'assoggettamento di uno o più di essi a procedure concorsuali o di liquidazione, anche volontaria, darà facoltà alla maggioranza degli altri soci di deliberare, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, la liquidazione delle quote intestate ai primi, in

proporzione al patrimonio della Società e con attribuzione del dovuto ai rispettivi aventi diritto.

Nel caso in cui l'assemblea opti per la liquidazione delle azioni, il valore delle medesime sarà determinato ex art. 2437 ter, comma 2, C.C. Il procedimento di liquidazione avverrà con le modalità previste dall'Art. 2437 quater C.C., con precisazione che i riferimenti al socio recedente devono intendersi fatti alla società in liquidazione.

Ferme le condizioni di cui all'art. 6, in caso di cessione di azioni a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che desidera trasferire in tutto o in parte, le azioni di sua proprietà è tenuto a darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata A.R. o strumento equivalente, indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del proposto acquirente.

L'Organo Amministrativo provvederà a comunicare entro quindici giorni mediante raccomandata A/R o strumento equivalente tale proposta agli altri soci, che potranno esercitare la prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Qualora vi fosse un solo socio interessato all'acquisto delle azioni l'intero trasferimento verrà effettuato in suo favore alle condizioni comunicate.

In caso invece di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o di alcuni di essi, le azioni oggetto di

trasferimento saranno ripartite proporzionalmente alle azioni precedentemente possedute dai soci che hanno esercitato tale diritto. In nessun caso l'offerente la vendita sarà tenuto ad accettare un esercizio parziale da parte dei soci del diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'alienazione delle azioni è comunque subordinata al gradimento dell'Assemblea ordinaria la quale dovrà esprimersi entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del procedimento per l'esercizio del diritto di prelazione. L'eventuale diniego dell'Assemblea dovrà essere motivato valutando i seguenti requisiti: oggetto sociale - capitale sociale - partecipazioni sociali - condizioni finanziarie nonché requisiti di qualificazione generali e speciali in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita.

Entro 10 giorni dalla data della relativa deliberazione Assembleare dovrà esser comunicato per iscritto, a cura dell'Organo Amministrativo, la delibera dell'assemblea che concede il gradimento al trasferimento delle azioni o nega il gradimento illustrando le ragioni per le quali si ritengono insussistenti le condizioni previste nel presente statuto.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso.

Il regolamento previsto dal presente articolo in tema di prelazione e di gradimento concerne anche i casi in cui il



trasferimento di azioni dovesse intervenire a favore di società collegate e/o controllate.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote in violazione delle previsioni di cui sopra, la cessione sarà inefficace nei confronti della Società, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

#### **Art. 9 (LIQUIDAZIONE QUOTE)**

Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Le azioni del socio pubblico che, a seguito del proprio piano di razionalizzazione, intende alienare la quota di sua proprietà, una volta esperite le procedure ad evidenza pubblica, saranno liquidate in denaro (dalla società) ai sensi dell'art.2437 ter, secondo comma del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2347-quater del c.c.

#### **ART. 10 ASSEMBLEA**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione dell'Organo Amministrativo che accompagna il bilancio.

#### **ART. 11**

##### **CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei modi e termini di legge.

La convocazione è effettuata su iniziativa dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea dovrà comunque essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 2 % del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, potrà essere scelto uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera inviata per raccomandata A.R. o per sistema alternativo equivalente inviata a tutti gli azionisti e ai

sindaci effettivi;

b) messaggio via fax o posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno confermare, anche con lo stesso mezzo e prima della data dell'assemblea, di aver ricevuto l'avviso.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea l'Organo Amministrativo e la maggioranza dei sindaci. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte al componente dell'organo di controllo non presente.

## **ART. 12**

### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VOTO**

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli azionisti che hanno diritto di voto sulle materie previste all'ordine del giorno.

Per l'intervento in assemblea non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In tale ipotesi dovrà essere dato espressamente atto a verbale, oltreché della presenza, delle relative, specifiche modalità e luoghi.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2372 c.c., da altra

persona, anche non socio, purché non amministratore o sindaco o dipendente della Società.

Le deleghe dovranno restare acquisite agli atti sociali.

#### **ART. 13**

##### **QUORUM ASSEMBLEA ORDINARIA**

Salvo quanto previsto dal 2° comma del presente articolo, l'assemblea convocata in via ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Le deliberazioni concernenti:

- nomina, revoca e compenso dell'Organo Amministrativo e/o di quello Sindacale e del revisore legale dei conti, anche limitatamente ad alcuni componenti di essi ovvero alla attribuzione di cariche o deleghe per particolari attribuzioni;
- destinazione degli utili,

sono assunte dall'Assemblea in via ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione ed il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

#### **ART. 14**

##### **QUORUM ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea delibera in via straordinaria nei casi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione e con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.

In ogni caso, le delibere concernenti l'aumento del capitale sociale, fermi i divieti di cui alla legislazione vigente e al

presente Statuto, dovranno essere prese con il voto favorevole dell'Azienda USL.

#### **ART. 15**

##### **PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che è funzione assunta dall'Organo Amministrativo, o, in caso di sua assenza o di impedimento, da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. E' esclusa la carica di vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Il segretario potrà anche essere un non socio. In caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e riportato in apposito libro.

#### **ART. 16**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni legislative in vigore previamente stabiliti dall'Assemblea sulla base della legislazione al tempo vigente.

Salvo diversa delibera autorizzativa dell'assemblea,

L'Amministratore Unico non può assumere la qualifica di socio o amministratore in società concorrenti, né attività concorrenti per conto proprio o di terzi.

L'assunzione della carica di Amministratore è comunque subordinata alla verifica della mancanza di qualunque causa ostativa prevista dalla normativa in vigore al momento della nomina ed in particolare dalle norme al tempo vigenti in materia di divieto, inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi pubblici.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Assemblea provvede in prima istanza alla sostituzione temporanea nelle more dello svolgimento della procedura di nomina prevista dal presente articolo; L'Amministratore così nominato resta in carica sino all'Assemblea successiva da convocarsi entro sei mesi dalla nomina del sostituto temporaneo.

Può essere nominato amministratore anche un non Socio.

L'Amministratore resterà in carica per tre anni dalla nomina, salvo rielezione, dimissioni, decadenza ovvero revoca da parte dell'Assemblea e scade il giorno successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

#### **ART. 17**

#### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'Organo Amministrativo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salve le competenze riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

#### **ART. 18**

##### **AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Per le operazioni commerciali, immobiliari e di finanziamento di importo o valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) occorrerà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci assunta con la maggioranza dei 2/3 prevista dall'art. 13 del presente Statuto in prima e seconda convocazione.

#### **ART. 19**

## **RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio è attribuita all' Amministratore Unico.

### **ART. 20**

#### **DIRETTORI E PROCURATORI**

L'Amministratore Unico potrà nominare un direttore generale, direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti, rientranti nell'oggetto sociale, previa determinazione dei relativi poteri.

### **ART. 21**

#### **RIMBORSI E COMPENSI**

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sopportate e documentate per ragioni d'ufficio nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea dovrà altresì assegnare all'Amministratore Unico un compenso annuo la cui misura massima, inclusa la parte variabile, sarà commisurata ai parametri previsti dalla normativa o in mancanza dalla prassi amministrativa in vigore in coerenza con la complessità aziendale.

La Società rispetta gli obblighi di trasparenza pubblicando sul proprio sito le informazioni previste dalla normativa vigente.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.



Non è possibile corrispondere ai dirigenti della società trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

## **ART. 22**

### **ORGANI DI CONTROLLO**

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui due designati dalla USL Toscana Nord Ovest, nel rispetto della parità di genere di cui al D.P.C.M. n. 251/2012, individuando il Presidente e fissando l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Società affida inoltre, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti ad altro soggetto o ente in possesso dei necessari requisiti.

## **ART. 23**

### **CHIUSURA ESERCIZI**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno di dicembre di ogni anno.

## **ART. 24**

### **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo compila a norma di legge il bilancio sociale, che dovrà essere

sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro i termini previsti dall'art. 11 del presente Statuto.

L'utile risultante dal bilancio sociale dovrà essere destinato nel modo seguente:

- una quota non inferiore al 5% deve essere assegnata al fondo di riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale;

- l'utile residuo dovrà essere destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea posto che la Società di norma non prevede la distribuzione degli utili ai Soci, ma il loro reimpiego nella società stessa.

#### **ART. 25**

##### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di assumere in via straordinaria le deliberazioni relative alla liquidazione della Società stessa.

#### **ART. 26**

##### **CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO**

La Società, con delibera dell'Assemblea, approva un "Codice di comportamento degli amministratori, dipendenti e collaboratori della società".

Il Codice, da pubblicarsi sul sito della Società, detta le regole di condotta al fine di assicurare il rispetto all'interno della Società dei principi di legalità, liceità, trasparenza e

riservatezza ed assume quale proprio indirizzo inderogabile quello del Servizio Sanitario, di cui le altre parti prendono atto, ovvero l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che determini influenza indebita o costrizione sulle libere scelte del paziente in merito al valersi dei servizi della Società o di altri erogatori o all'acquisto di prodotti o di prestazioni conseguenti o correlati all'attività svolta dalla Società, e non comprese in questa, ma a questa sotto qualsiasi forma e ragione collegate.

A tale fine il codice è sottoscritto per adesione dai singoli interessati in sede di conferimento di incarico o di assunzione. Detto Codice è assunto quale atto cui l'Amministratore Unico della Società dovrà conformare i propri indirizzi nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori della società ed, a maggior ragione, il proprio operato, tanto che ove lui stesso ne violasse una o più parti o ancora ne consentisse la violazione da parte di dipendenti o di collaboratori, l'assemblea potrà, previ gli incumbenti di rito, deliberarne la revoca per giusta causa, salvo i danni.

L'Amministratore Unico così revocato, o che si sia dimesso per evitare la revoca, non può essere nuovamente incaricato.

#### **ART. 27**

#### **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia afferente la Società e l'applicazione del presente Statuto è competente il Foro di Pisa.

**ART. 28**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni per tempo vigenti in materia di Società per azioni, di Società a partecipazione pubblica, al codice civile e alle altre norme e principi generali in vigore in materia.

In ogni caso la Società non può costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.